Parco Pineta

di Appiano Gentile - Tradate

REGOLAMENTO PER RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI NEL PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della L. 352/1993 e della L.R. 31/2008, la raccolta nel Parco dei funghi epigei al fine di tutelare nel tempo la risorsa fungina e le nicchie ecologiche di sviluppo.
2. L'autorità competente all'applicazione del presente regolamento, ivi compreso il rilascio del "Permesso di raccolta funghi epigei nel Parco Pineta " è il Presidente del Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Art. 2 MODALITA' DI RACCOLTA

1. La raccolta e il trasporto dei funghi nel territorio del Parco può essere esercitata dalle ore 07.30 alle ore 19.30 di ogni giorno dalle persone in possesso del permesso di raccolta funghi di cui al successivo articolo 3, nonché della ricevuta di versamento nei casi previsti.
2. La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei.
3. Il limite massimo di raccolta e trasporto giornaliero per persona è di kg. 1 fatta eccezione per l'*Armillaria mellea* (chiodino) per la quale il limite è di kg. 3. Il limite non si applica ad esemplari unici o concrescenti non separabili di peso superiore.
4. I carpofori vanno raccolti manualmente senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, con torsione, in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie, fatta eccezione per *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo.
5. La pulitura sommaria è obbligatoria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli, non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento da parte degli ispettorati micologici.
6. Sono vietate la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e del terriccio anche attraverso l'utilizzo di attrezzi come rastrelli, uncini, rampini, picozze e simili. E' consentito per ragioni di sicurezza l'utilizzo del semplice bastone in legno senza puntale in ferro.
7. Sono vietate la raccolta dei funghi decomposti e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualunque specie.
8. La raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea* è vietata.
9. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei all'ottima conservazione degli stessi e a consentire la diffusione delle spore.
10. La raccolta dei carpofori del Genere *Boletus e Xerocomus* è consentita per esemplari con diametro del cappello superiore a cm. 4, fatta eccezione per esemplari concrescenti non separabili;
11. Per evitare di danneggiare la cotica superficiale del terreno, la raccolta delle castagne ancora racchiuse nel riccio è vietata. E' consentita l'operazione di apertura dei ricci su sentieri o strade forestali.
12. La raccolta di funghi può essere vietata nelle aree appositamente delimitate con provvedimento specifico dell'ente Parco.
13. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi con l'apposizione di tabelle, previa autorizzazione del Parco.
14. Ai minori di quattordici anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona abilitata. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta personale consentito all'accompagnatore.

Art. 3. PERMESSO DI RACCOLTA

1. La raccolta dei funghi epigei nel territorio del Parco è subordinata al possesso del permesso di raccolta che ha carattere personale, non è cedibile e ha validità sull'intero territorio del Parco Pineta. Il permesso è revocato nei casi di cui all'art. 110 comma 3° e 4° della L.R. 31/2008.
2. Il permesso di raccolta funghi ha validità temporale illimitata ed è rilasciato, fatte salve le eccezioni previste dal presente articolo, a coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso di informazione micologica di cui al successivo articolo 4.

3. Il permesso di raccolta funghi è rilasciato senza obbligo di partecipazione al corso di formazione micologica, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età e ai titolari di analogo permesso di raccolta rilasciato da altro ente, a condizione che il rilascio sia avvenuto a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso.
4. La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Pineta, nel rispetto della vigente normativa, è gratuita per i residenti nei comuni del Parco ed i proprietari di fondi all'interno dei confini dell'area protetta.
5. I proprietari di fondi non residenti devono comprovare il diritto di proprietà esibendo un atto notarile o un'autocertificazione conforme alla vigente normativa.
6. Per i non residenti non proprietari di fondi, la raccolta dei funghi è subordinata, oltre al possesso del permesso di raccolta, al pagamento annuale di euro 25, da effettuarsi sul c.c. postale n° 14772222 intestato al Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Il pagamento ha validità di mesi dodici a decorrere da quello in cui è stato eseguito e non è prescritto per i periodi in cui il titolare di permesso non esercita la raccolta.
7. A richiesta del personale di vigilanza, i raccoglitori di funghi debbono esibire, il permesso di raccolta, la ricevuta di versamento o l'atto che provi il diritto di proprietà ove previsto dal precedente comma 4°, nonché un documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di mancanza di documento di riconoscimento, il tesserino è ritirato provvisoriamente dal personale di vigilanza e il titolare è obbligato a recarsi presso la sede del Parco entro 5 giorni, con regolare documento di riconoscimento per il ritiro del permesso.
8. I titolari di permesso di raccolta funghi, rilasciato da altro ente a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione micologica, possono richiedere il rilascio del permesso di raccolta funghi nel Parco Pineta, senza obbligo di partecipazione al corso di informazione micologica.

Art. 4 CORSO DI INFORMAZIONE MICOLOGICA

1. Il Parco Pineta organizza uno o più corsi di informazione micologica ogni anno in collaborazione con gli enti consorziati, le A.S.L. e le associazioni micologiche locali.
2. La partecipazione ai corsi, aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, è completamente gratuita, ed è condizione per il rilascio del permesso di raccolta.

Art. 5 RACCOLTA SCIENTIFICA

1. La raccolta scientifica di funghi epigei, in deroga al presente regolamento, è autorizzata con apposito provvedimento a sensi dell'art. 101 della L.R. 31/2008.

Art. 6 VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza sull' osservanza dei divieti e delle prescrizioni previsti dal presente regolamento è esercitata dall'ente Parco, tramite il personale a ciò preposto, nonché dai soggetti di cui all'art. 112 comma 1° e 2° della L.R. 05/12/2008 n. 31.
2. Alle violazioni dei divieti e delle prescrizioni contenuti nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall' art. 30 comma 2° della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 tranne che per la raccolta di un quantitativo di funghi superiore a tre volte quello stabilito dall'art. 2 comma 3° del presente regolamento a cui si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 30 comma 1° della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
3. Gli agenti di vigilanza obbligatoriamente provvedono, contestualmente all'accertamento delle infrazioni del presente regolamento, al sequestro dei funghi, attrezzi e contenitori vietati. Successivamente il Parco, ai sensi dell'art. 110 comma 2° della L.R. 05/12/2008, n. 31, provvederà alla confisca del materiale sequestrato.

Art. 7 NORMA TRANSITORIA

1. Per i residenti e i proprietari dei fondi il permesso di raccolta funghi si rende obbligatorio a partire dal 01/01/2006.

Parco Pineta Via Manzoni 11 22070 Castelnuovo Bozzente (CO)
Tel. 031/988430 – fax 031/988284
e-mail: parcopineta@libero.it